



Disegno di legge in materia di Semplificazioni

Indice

CAPO I.....	3
RIASSETTO NORMATIVO E SEMPLIFICAZIONI	3
<i>(Deleghe per il riassetto normativo e la semplificazione amministrativa.)</i>	<i>3</i>
<i>(Delega al Governo in materia di beni culturali)</i>	<i>4</i>
<i>(Delega al Governo in materia di istruzione e ricerca)</i>	<i>5</i>
<i>(Delega al Governo per la codificazione in materia ambientale)</i>	<i>5</i>
<i>(Agenda per la semplificazione. Riordino della disciplina concernente la rilevazione di informazioni e la trasmissione di dati e comunicazioni. Accessibilità alle banche dati pubbliche certificanti e interoperabilità tra pubbliche amministrazioni)</i>	<i>9</i>
CAPO II.....	11
SEMPLIFICAZIONI PER I CITTADINI	11
<i>(Rilascio certificazioni titoli di studio in lingua inglese)</i>	<i>11</i>
<i>(Adempimenti connessi al cambio della residenza o del domicilio)</i>	<i>11</i>
<i>(Semplificazione di procedure del pubblico registro automobilistico)</i>	<i>11</i>
<i>(Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza)</i>	<i>12</i>
CAPO III	14
SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE.....	14
<i>(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)</i>	<i>14</i>
<i>(Tutor d'impresa)</i>	<i>14</i>
<i>(Misure in materia di influenza aviaria)</i>	<i>15</i>
<i>(Beni culturali all'estero e semplificazione degli oneri amministrativi per le imprese a seguito del passaggio delle opere cinematografiche dal formato pellicola alla copia digitale)</i>	<i>15</i>
<i>(Disposizioni contabili per la raccolta di erogazioni liberali in favore della tutela dei beni culturali e paesaggistici)</i>	<i>16</i>
<i>(Start-up culturali giovanili)</i>	<i>17</i>
<i>(Semplificazioni in materia di permesso di costruire)</i>	<i>17</i>
<i>(Semplificazioni in materia di privacy)</i>	<i>18</i>
<i>(Disposizioni di semplificazione in materia di VIA-VAS, bonifica e messa in sicurezza)</i>	<i>19</i>
<i>(Semplificazioni in materia di Albo dei gestori rifiuti)</i>	<i>23</i>
<i>(Misure di razionalizzazione delle procedure doganali)</i>	<i>24</i>
<i>(Abolizione della licenza di pubblica sicurezza per le imprese di spedizione)</i>	<i>25</i>
<i>(Semplificazioni nel settore agricolo ed agroindustriale e tenuta registro carico-scarico rifiuti cooperative agricole)</i>	<i>25</i>
CAPO IV	27
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA FISCALE	27

<i>(Dichiarazione di successione e rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale)</i>	27
<i>(Semplificazioni in materia di comunicazioni)</i>	27
<i>(Semplificazioni in tema di richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie e ritenute su agenti)</i>	29
<i>(Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri)</i>	30
<i>(Disposizioni per l'avvio dell'esecuzione in caso di mancato adempimento spontaneo agli obblighi derivanti dalle sentenze di condanna al pagamento di una somma)</i>	31
<i>(Società tra professionisti)</i>	31
<i>(Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone)</i>	31
<i>(Compensazione dei rimborsi da assistenza e compensi dei sostituti d'imposta)</i>	32
<i>(Spese di vitto e alloggio dei professionisti)</i>	32
CAPO VI	33
ALTRE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE	33
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	33
<i>(Modifiche all'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18)</i>	33
<i>(Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica)</i>	34
<i>(Conferimento del titolo di professore emerito</i>	35
<i>e disposizioni in materia di dimensionamento delle scuole)</i>	35
<i>(Altre norme di semplificazione e sviluppo in materia di università, ricerca e istruzione)</i>	35
<i>(Modificazioni al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11)</i>	37
<i>(Norme per l'accelerazione dell'utilizzo dei fondi strutturali europei)</i>	37
<i>(Verifica congruità canoni locazione)</i>	37
<i>(Disposizioni finanziarie)</i>	38

CAPO I

RIASSETTO NORMATIVO E SEMPLIFICAZIONI

Art.1

(Deleghe per il riassetto normativo e la semplificazione amministrativa.)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa di disposizioni legislative statali oggetto di abrogazione tacita o implicita ovvero che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di contenuto normativo o siano comunque obsolete.

2. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese, incluse quelle agricole, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri di cui all'articolo 3, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2012, n. 35, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, per settori omogenei, dei procedimenti amministrativi che prevedono adempimenti a carico di cittadini e imprese e per la ricognizione, il riassetto e il coordinamento delle disposizioni vigenti di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante l'individuazione di nuovi e più efficaci strumenti di coordinamento e di valutazione della pluralità degli interessi coinvolti; previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati pubbliche;
- b) semplificazione, razionalizzazione, snellimento e riduzione degli oneri regolatori a carico di cittadini e imprese;
- c) proporzionalità degli adempimenti alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici;
- d) riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- e) razionalizzazione, semplificazione, coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
- f) disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, assicurando:
 - 1) omogeneità degli illeciti connessi al ritardo, superando le logiche specifiche dei differenti settori delle pubbliche amministrazioni;
 - 2) omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi;
 - 3) omogeneità, certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini;
- g) individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012, n.190 comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, tenendo conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché all'Avvocatura dello Stato, della durata

dell'incarico, della continuità e dell'onerosità dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico, nonché delle possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo;

- h) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, successivamente, dei pareri della Commissione di cui al comma 19 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

Art. 2

(Delega al Governo in materia di beni culturali)

1. Il Governo, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui all'articolo 10 della legge n. 137 del 2002.
2. Entro il medesimo termine e con il medesimo procedimento di cui al comma 1, il Governo è altresì delegato ad adottare, anche nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, disposizioni in materia di siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi: miglioramento delle condizioni di tutela e di valorizzazione dei siti; coordinamento della relativa disciplina normativa con il Codice dei beni culturali e del paesaggio, adottato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Art. 3

(Delega al Governo in materia di istruzione e ricerca)

1. Al fine di favorire la semplificazione e la razionalizzazione della normativa attualmente in vigore, il Governo è delegato a emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più testi unici, a mezzo di uno o più decreti legislativi, contenenti disposizioni anche modificative della disciplina vigente, per il riordino, l'armonizzazione e il coordinamento di tutte le norme legislative e regolamentari in materia di istruzione, università e ricerca.
2. Ai fini dell'adozione dei decreti di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) organizzazione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle che entreranno in vigore nei sei mesi successivi, per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
 - b) coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione delle strutture e dei procedimenti;
 - c) individuazione e indicazione delle previgenti disposizioni abrogate a seguito dell'entrata in vigore del testo unico;
 - d) semplificazione e riordino del regime dei controlli e delle valutazioni delle attività e dell'organizzazione delle università, ivi compresi gli organismi preposti, in conformità al principio di autonomia delle università medesime sancito dall'articolo 33 Costituzione, attraverso la riduzione dei controlli e delle valutazioni di tipo preventivo e l'eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di competenze.
3. Gli schemi di decreti, adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione sono trasmessi, sentiti i competenti organi consultivi interni e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per gli aspetti di competenza, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché le competenti Commissioni parlamentari esprimano il loro parere nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
4. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 3, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati.
7. Dall'attuazione delle norme di ciascun decreto di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4

(Delega al Governo per la codificazione in materia ambientale)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, eventualmente correttivi e integrativi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela ambientale, di cui almeno uno denominato "codice dell'ambiente", al fine del completamento del quadro normativo contenuto nel citato d.lgs. n. 152 del 2006, nel rispetto delle regole costituzionali

in materia di riparto di competenze legislative e amministrative tra Stato e Regioni, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riassetto e sistemazione della disciplina in modo organico e coordinato, al fine di dare al testo la veste formale e sostanziale di un codice settoriale; a tale fine, ripartizione della disciplina ambientale in libri, di cui il primo, dedicato alla parte generale, contenente le materie di cui alla lettera c), da n. 1) a n.6), e gli altri contenenti le discipline settoriali omogenee;
- b) inserimento delle fonti normative primarie vigenti ed extravaganti che regolano le materie già incluse nel d.lgs. n. 152/2006;

- 1) riassetto delle fonti primarie che regolano: 1) i principi di tutela ambientale ivi compresa la disciplina dell'accesso in materia ambientale; 2) le funzioni e organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare, degli enti e società da esso vigilati, delle commissioni e altri organismi, comunque denominati, da esso vigilati; in tale ambito si procederà anche ad una ricognizione dei compiti di tutela ambientale di altri enti e organi, anche di polizia; 3) valutazione di impatto ambientale, valutazione di impatto strategica, autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione unica ambientale; 4) bonifiche ambientali, prevenzione e risarcimento del danno ambientale; 5) rimedi stragiudiziali e giudiziali in materia ambientale; 6) parchi nazionali, riserve e aree naturali nonché marine protette, zone umide, e zone a qualunque titolo interessate da profili ambientali, tutela della biodiversità, della biosicurezza, della fauna e della flora, difesa del mare e dell'ambiente costiero; 7) difesa del suolo e lotta alla desertificazione; 8) tutela delle acque dall'inquinamento; 9) gestione delle risorse idriche; 10) gestione dei rifiuti, ivi compresa la disciplina in tema di discariche e impianti di smaltimento, riciclo, recupero; 11) tutela e qualità dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera; 12) prevenzione e protezione dall'inquinamento acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; 13) infrastruttura per l'informazione territoriale (*Inspire*); 14) fiscalità ambientale; 15) commercio di emissioni inquinanti; 16) prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente concentrando nel codice penale le fattispecie di delitti in materia ambientale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede altresì alla semplificazione normativa delle materie che ne sono oggetto, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, tra parentesi, degli estremi della precedente disposizione del d.lgs. n. 152/2006 riassetata, o di altra previgente fonte normativa riassetata, della disposizione comunitaria, della giurisprudenza comunitaria o costituzionale attuata, in modo che sia agevolmente ricostruibile il percorso normativo previgente; o, in alternativa o in aggiunta, redazione di tabella di raffronto da pubblicarsi in G.U.R.I. in concomitanza con la pubblicazione del decreto legislativo delegato;
- b) coordinamento delle discipline settoriali di tutela dei singoli beni ambientali al fine di ridurre duplicazioni;
- c) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- d) verifica del rispetto della normativa da riassetare alle direttive comunitarie in materia;
- e) adeguamento della normativa alla giurisprudenza costituzionale, comunitaria e delle giurisdizioni superiori;
- f) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

- g) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle relative funzioni;
 - h) ricognizione e riassetto dei reati ambientali;
 - i) depenalizzazione degli illeciti ambientali contravvenzionali puniti con la sola pena pecuniaria, o con pena pecuniaria alternativa alla pena dell'arresto fino a un anno, con conseguente loro trasformazione in illeciti amministrativi ad eccezione di quelli individuati dal diritto comunitario quali illeciti di natura penale; previsione di sanzioni amministrative adeguate, proporzionate, efficaci ed effettive, anche inibitorie, interdittive, e riparatorie, aumentando in ogni caso fino al triplo la vigente sanzione dell'ammenda; trasformazione in delitti degli illeciti penali ambientali contravvenzionali puniti con l'arresto pari o superiore a due anni, in via esclusiva o in aggiunta all'ammenda;
 - j) per gli illeciti amministrativi, indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, razionalizzazione e semplificazione degli organi competenti a irrogare le sanzioni, razionalizzazione delle vigenti destinazioni del gettito delle sanzioni pecuniarie, con destinazioni a finalità di tutela ambientale; individuazione in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della competenza a vigilare e impartire direttive sull'accertamento e repressione degli illeciti amministrativi, e sulla gestione del relativo contenzioso, e a redigere una banca dati contenente gli elementi informativi sugli illeciti accertati, le sanzioni irrogate, i relativi contenziosi;
 - k) previsione di un obbligo di comunicazione, ai soli fini statistici e di monitoraggio, da parte delle cancellerie degli organi giudiziari al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle condanne irrevocabili in materia ambientale, secondo un modello predefinito con decreto interministeriale;
 - l) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il decreto legislativo, per quanto concerne le funzioni amministrative, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, senza riduzione del livello di tutela ambientale vigente, e in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpendo le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati e delle competenze riservate alle regioni;
 - b) verifica dei tempi procedurali, assicurando che gli stessi siano congruenti alla complessità oggettiva e soggettiva del procedimento, e riduzione, dei termini non congrui per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
 - c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
 - d) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;
 - e) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;
 - f) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della

ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

- g) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. La delega è esercitata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1, 2 e 3 e del procedimento di cui ai commi 5 e 6, e che si rendano strettamente necessarie per correggere omissioni, refusi, errori, o per adeguare il testo al diritto comunitario o alla giurisprudenza comunitaria, costituzionale, e delle giurisdizioni superiori, o per correggere effetti negativi rilevati nell'applicazione pratica.

5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa consultazione pubblica, mediante la pubblicazione dello schema di decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con possibilità di formulare osservazioni entro trenta giorni dalla medesima pubblicazione; la consultazione potrà avere ad oggetto anche uno schema parziale di decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine di cui al presente comma, il decreto legislativo può essere approvato dal Consiglio dei Ministri anche in assenza delle osservazioni e pareri.

6. Il Governo, nelle materie indicate nel comma 1, completa il processo di codificazione emanando, anche contestualmente al decreto legislativo correttivo e integrativo, una o più raccolte organiche delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui al comma 3, con il procedimento previsto dalle fonti primarie vigenti per l'adozione delle norme regolamentari con la veste del decreto del presidente della Repubblica o del decreto ministeriale o interministeriale, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri che hanno espresso il concerto sui regolamenti oggetto di riassetto; sugli schemi sono acquisiti i pareri previsti dal comma 5.

7. Per la redazione dello schema di decreto legislativo e degli schemi di regolamento il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi, per l'intera durata della delega, di una commissione composta da membri scelti fra professori universitari nelle materie oggetto del decreto, magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati dello Stato, avvocati del libero foro, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca, esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto della delega, rappresentanti delle regioni e degli enti locali, dirigenti e funzionari degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dirigenti di prima e seconda fascia del Ministero. La commissione si avvale della collaborazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro secondo le indicazioni contenute nel decreto di costituzione. La commissione è costituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne individua i componenti e ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento. La partecipazione alla commissione è gratuita e dalla costituzione della commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.5

(Agenda per la semplificazione. Riordino della disciplina concernente la rilevazione di informazioni e la trasmissione di dati e comunicazioni. Accessibilità alle banche dati pubbliche certificanti e interoperabilità tra pubbliche amministrazioni)

1. Il Governo promuove la sottoscrizione di accordi o intese, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di coordinare le attività delle amministrazioni interessate volte a realizzare obiettivi di semplificazione e qualità dell'azione amministrativa, compresa l'attuazione delle misure contenute nel presente decreto-legge.
2. Le attività di cui al comma 1 si svolgono nell'ambito di un'apposita sede di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome e Autonomie locali. A tal fine, è istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 281 del 1997 un Tavolo interistituzionale con funzioni di proposta e valutazione degli interventi normativi ed amministrativi di competenza di tutti i livelli di governo.
3. Gli accordi e le intese di cui al presente articolo sono stipulati anche al fine di proseguire l'attività svolta in sede di Conferenza unificata per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35.
4. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata, approva l'Agenda dei lavori per la semplificazione delle norme e delle procedure contenente le linee di indirizzo condivise tra Stato, Regioni e Province Autonome e Autonomie locali, l'indicazione degli oggetti prioritari d'intervento e il cronoprogramma per la loro concreta attuazione.
5. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico delle amministrazioni pubbliche.
6. Il Governo, su proposta del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie locali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400 per il riordino della disciplina concernente la rilevazione di informazioni e la trasmissione di dati e comunicazioni a carico dei Comuni verso altre pubbliche amministrazioni, autorità ed istituzioni di controllo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono a carico degli Enti Locali obblighi di invio di dati ed informazioni a soggetti esterni;
 - b) razionalizzazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, degli obblighi di invio dei dati e informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti in capo ai Comuni, prevedendo la comunicazione ad un unico soggetto e garantendo l'accessibilità delle informazioni agli altri soggetti interessati;
 - c) eliminare gli obblighi di comunicazione di dati che siano accessibili direttamente sui siti web dei Comuni;
 - d) semplificazione delle procedure di invio di dati ed informazioni;
 - e) individuazione di tempi certi e congrui entro i quali le rilevazioni debbono concludersi;

- f) previsione di forme di integrazione, secondo criteri omogenei, delle varie rilevazioni, al fine di evitare duplicazioni,
- g) previsione che le informazioni e dati riguardanti medesime materie o settori di materie siano raccolte in un'unica banca dati e resi disponibili agli Enti locali, all'ANCI e all'UPI.
7. Al fine di garantire la piena fruibilità dei dati e delle informazioni certificati dalle pubbliche amministrazioni, mediante gli accordi e le intese di cui al comma 1, Governo, Regioni e Province autonome e Autonomie locali promuovono la tempestiva predisposizione delle convenzioni di cui *all'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.
 8. Il Tavolo interistituzionale istituito presso la Conferenza Unificata ai sensi del comma 3 coordina le attività volte all'attuazione del comma 7.
 9. A decorrere dall'anno 2014, la predisposizione da parte delle Amministrazioni titolari di banche dati certificanti delle convenzioni di cui al comma 2, ovvero l'adesione da parte delle pubbliche amministrazioni interessate costituiscono elemento di valutazione della virtuosità delle stesse [o dei relativi enti] ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
 10. Ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, informando semestralmente il Tavolo interistituzionale di cui al comma 3.
 11. Entro il 31 dicembre 2014, le Amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica alle stesse da parte delle Amministrazioni procedenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni. In caso di mancato adempimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In ogni caso, le attività volte a garantire l'accesso telematico alle banche dati certificanti costituiscono parametro di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
 12. Ai fini del presente articolo, si intende per: a) "dati e informazioni certificati dalle pubbliche amministrazioni" i dati e le informazioni contenute negli archivi di cui è titolare un'Amministrazione certificante ai sensi dell'articolo 1, lettera p), del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) "banche dati certificanti" qualsiasi complesso organizzato di dati e informazioni, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, accessibili mediante mezzi elettronici, di cui è responsabile un'Amministrazione certificante.
 13. Ai fini dell'espletamento dei controlli di cui all'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da parte delle Amministrazioni procedenti, l'Amministrazione certificante garantisce la veridicità e la validità dei dati e delle informazioni contenute nelle banche dati certificanti di cui è titolare. In caso di violazione, trova applicazione l'articolo 72, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

CAPO II
SEMPLIFICAZIONI PER I CITTADINI

Art.6

(Rilascio certificazioni titoli di studio in lingua inglese)

1. Le certificazioni relative ai titoli di studio e agli esami sostenuti sono rilasciate dalle università, dagli istituti equiparati e dagli istituti di istruzione secondaria superiore, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art.7

(Adempimenti connessi al cambio della residenza o del domicilio)

1. Dopo la lettera e) del comma 22 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunta la seguente:

«e-bis) le modalità con le quali, contestualmente alla dichiarazione di cambio della residenza o del domicilio del contribuente, vengono acquisite le dichiarazioni di iscrizione, variazione o cessazione relative al tributo, con riferimento alle unità abitative coinvolte dalla variazione anagrafica».

Art.8

(Semplificazione di procedure del pubblico registro automobilistico)

1. Le richieste per lo svolgimento delle formalità d'ufficio di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro delle Finanze 2 ottobre 1992, n. 514, sono inoltrate al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) da parte delle pubbliche amministrazioni o dell'autorità giudiziaria competente, esclusivamente mediante posta elettronica certificata o, senza oneri e costi a carico delle medesime, attraverso l'utilizzo di apposita procedura telematica predisposta dall'Automobil Club d'Italia, quale Ente gestore del P.R.A.. Analogamente si procede per l'invio in formato digitale al P.R.A. della copia conforme al provvedimento amministrativo, della sentenza o di altro provvedimento giudiziario a supporto della richiesta. A decorrere dal 1° luglio 2014, non sono più eseguite le richieste di aggiornamento degli archivi del PRA trasmesse con modalità diverse da quelle indicate nel presente comma.
2. Gli uffici del P.R.A. provvedono alla conservazione sostitutiva in formato digitale, per il periodo minimo previsto dalla legge, dei documenti di cui al comma 1 in sostituzione del documento originale cartaceo. Tali documenti costituiscono prova legale al pari degli originali cartacei.
3. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i comuni trasmettono agli uffici del PRA in via telematica o su supporto magnetico, secondo i tracciati record definiti dall'ACI, d'intesa con la Conferenza Stato-città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i dati relativi all'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.

4. L'annotazione nel PRA della perdita di possesso del veicolo per furto e del relativo rientro in possesso, per gli effetti di cui alla legge 28 febbraio 1983, n. 53 è curata d'ufficio dall'Autorità che ha ricevuto la denuncia secondo le modalità definite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'A.C.I.
5. Il PRA comunica con posta elettronica o con altra modalità telematica ai soggetti che ne facciano preventiva richiesta e senza oneri a carico degli stessi, le informazioni relative agli aggiornamenti della situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli loro intestati.
6. Le dichiarazioni unilaterali di vendita del veicolo previste dal R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, sono sostituite da atti bilaterali recanti la sottoscrizione autenticata del venditore e dell'acquirente.
7. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documento analogico originale presentato al PRA formate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto legislativo sono conservate con valore sostitutivo dell'originale cartaceo.
8. Per tutti gli atti presentati al PRA, il pagamento dell'imposta di bollo di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 è assolto esclusivamente con modalità virtuali.

Art.9

(Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza)

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

2-ter. Le modalità di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, a sensi del comma 1, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni».

2. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 l'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO III

SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE

Art.10

(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso»;

b) all'articolo 41, comma 2, lettera e-ter), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La visita medica precedente alla ripresa del lavoro va effettuata qualora, sulla base della conoscenza della patologia specifica che ha comportato l'assenza, sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali»;

c) all'Allegato IV («Requisiti dei luoghi di lavoro»), al punto 1.1.1., infine, inserire le seguenti parole: «Per le costruzioni si seguono le indicazioni del decreto ministeriale 14 gennaio 2008».

2. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, la parola: «cento» è sostituita con la seguente: «mille».

Art.11

(Tutor d'impresa)

1. Al fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa, presso gli sportelli unici per le attività produttive è individuato un tutor d'impresa per i procedimenti che, secondo la normativa vigente, sono conclusi con provvedimento espresso.

2. Il tutor assiste le imprese dall'avvio alla conclusione dei procedimenti, curando le informazioni concernenti la normativa applicabile e gli adempimenti richiesti per l'esercizio di attività produttive.

Nello svolgimento dei suoi compiti, il tutor d'impresa assicura l'osservanza delle migliori prassi amministrative e delle disposizioni in materia di semplificazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dello sviluppo economico curano ogni anno, in collaborazione con le Regioni, l'ANCI, Unioncamere e le associazioni di imprese, la pubblicazione delle migliori prassi amministrative sul portale www.impresainungiorno.it.

4. Il tutor d'impresa è individuato nella persona del responsabile dello sportello unico per le attività produttive o in un suo delegato.

5. All'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo le parole «anche attraverso le province» sono inserite le seguenti: «e i tutor d'impresa presso gli sportelli unici per le attività produttive»;
- b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso in cui il Comune non assicuri la funzione del tutor d'impresa, l'impresa può rivolgersi alla Regione competente affinché quest'ultima, anche con il supporto di tutor d'impresa di altri sportelli unici ubicati nel proprio territorio, assicuri servizi di assistenza e informazione.».

6. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art.12

(Misure in materia di influenza aviaria)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.9, le parole “e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi” sono sostituite dalle seguenti “e alle aziende avicole a carattere non commerciale con capacità strutturale superiore a 250 capi.”.

Art. 13

(Beni culturali all'estero e semplificazione degli oneri amministrativi per le imprese a seguito del passaggio delle opere cinematografiche dal formato pellicola alla copia digitale)

1. All'articolo 67, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

“d-bis) si tratti di cose o beni, non esposti alla pubblica fruizione in Italia, e la loro uscita sia richiesta, dietro pagamento, nei casi di beni in consegna allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, di un corrispettivo, in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, che ne garantiscano la corretta e adeguata conservazione e protezione e si impegnino ad esporli alla pubblica fruizione, in appositi spazi espositivi dedicati alla cultura italiana, per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere superiore a dieci anni, rinnovabili una sola volta.”.

2. Al fine di adeguare alle mutate prassi del settore cinematografico, con particolare riferimento alle innovazioni di mercato e tecnologiche, gli oneri procedurali e amministrativi previsti per le imprese interessate, nonché a ridurre e snellire gli adempimenti a carico degli uffici dell'amministrazione competente, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni, recante riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 11, comma 1, all'ultimo periodo, dopo la parola “negativa” sono inserite le seguenti “o digitale”;

2) all'articolo 24 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “1. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto, l'impresa di produzione, ad ultimazione del film, salvi gli oneri di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, deposita presso la cineteca nazionale una copia positiva nuova conforme al negativo del film o una copia digitale, che non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche. Il mancato deposito rende priva di efficacia l'iscrizione al pubblico registro per le opere cinematografiche tenuto dalla SIAE.

2. Per i film riconosciuti di interesse culturale, l'impresa di produzione consegna alla cineteca nazionale una copia negativa o digitale del film. La mancata consegna rende priva di efficacia l'iscrizione al pubblico registro per le opere cinematografiche tenuto dalla SIAE.”;

3. Dal comma 2 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per della finanza pubblica.

Art. 14

(Disposizioni contabili per la raccolta di erogazioni liberali in favore della tutela dei beni culturali e paesaggistici)

1. Al fine della raccolta presso il pubblico di contributi, anche di modico valore, destinati, con vincolo di scopo, a specifiche iniziative di tutela dei beni culturali o paesaggistici, i funzionari delegati del Ministero per i beni e le attività culturali hanno facoltà di accendere conti correnti presso istituti di credito ovvero altri soggetti abilitati per legge. Le convenzioni stipulate, allo scopo, con i soggetti incaricati della gestione del servizio dovranno prevedere il divieto di accettare versamenti che non rechino la causale di destinazione a uno o più iniziative di tutela previamente comunicate all'istituto bancario dal funzionario delegato. Le somme accreditate sui conti correnti di cui al presente comma possono essere destinate esclusivamente allo scopo indicato nella causale di versamento. Ove tale scopo per qualunque ragione non possa essere perseguito o, comunque, i contributi affluiti non vengano utilizzati entro la terza annualità successiva a quella in corso alla data del versamento, il funzionario delegato dispone il versamento delle somme alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Ai versamenti di cui al precedente comma si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h), e di cui all'articolo 100, comma 2, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Art. 15

(Start-up culturali giovanili)

1. All'articolo 25 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Ai fini del presente decreto, sono *start-up* culturali giovanili le *start-up* di cui ai commi 2 e 3 che operano nei settori della conservazione e/o della valorizzazione del patrimonio culturale. Alle *start-up* culturali giovanili si applica la disciplina delle *start-up* innovative anche ove non presentino i requisiti di cui al comma 2, lettere *f*) e *h*).

Art. 16

(Semplificazioni in materia di permesso di costruire)

1. All'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi da realizzare nei comuni con più di 100.000 abitanti, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento."
2. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non configurino una variazione essenziale, ai sensi della normativa statale e regionale, che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dalle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e dalle altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all'efficienza energetica. Tali segnalazioni costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, l'accertamento delle varianti in corso d'opera di cui al comma 1, realizzate in ossequio a quanto disposto al medesimo comma, non dà luogo alla sospensione dei lavori prevista dall'articolo 27 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 240, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
 - b) all'articolo 240, comma 2, le parole: "per una sola volta" sono eliminate, e dopo le parole: "di cui al comma 1", sono aggiunte le seguenti "e al comma 2-bis";
 - c) all'articolo 240, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Le disposizioni del presente articolo, si applicano anche per le riserve iscritte nel corso di esecuzione del contratto, dopo l'emissione degli stati di avanzamento dei lavori, nella misura non inferiore al 20% del complessivo originario ammontare contrattuale.";
 - d) all'articolo 240, comma 11, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui la Commissione di accordo bonario esprime all'unanimità la propria decisione in ordine alle riserve esaminate, la stessa è vincolante per le parti, e gli eventuali crediti accertati a favore

- dell'appaltatore, anche in ordine al relativo ammontare, non sono esigibili sino all'intervenuta approvazione del collaudo delle opere appaltate.”..
- e) all'articolo 240-bis, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
 - f) all'articolo 253, comma 20-bis, il termine "31 dicembre 2013" è sostituito dal seguente: "31 dicembre 2015".

Art.17

(Semplificazioni in materia di privacy)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Ai fini dell'applicazione del presente codice l'imprenditore è considerato persona giuridica relativamente ai dati concernenti l'esercizio dell'attività di impresa.

3-ter. Le disposizioni di cui alla parte II, titolo X, del presente codice relativamente al trattamento di dati riguardanti contraenti e utenti di servizi di comunicazioni elettroniche si applicano anche alle persone giuridiche.»;

b) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Art. 36. – (Adeguamento). – 1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere del Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 5, e sentite le associazioni rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche coinvolte, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore, anche individuando modalità semplificate di adozione delle misure minime in caso di trattamenti effettuati in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani».

c) all'articolo 162, comma 2-bis, l'ultimo periodo è soppresso;

d) dopo l'articolo 166 è inserito il seguente:

<<166-bis. Definizione agevolata delle violazioni - 1. In deroga all'art. 16 della L. n. 689/1981, nel caso in cui le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 163 e 164, siano relative a trattamenti di dati personali effettuati da soggetti, pubblici o privati, che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari ai due quinti del minimo edittale. Per i soggetti, pubblici o privati, che occupino un numero di unità lavorative inferiore a duecentocinquanta dipendenti, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al minimo edittale.

2. Il pagamento di cui al comma 1 deve essere effettuato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della contestazione di violazione amministrativa. Decorso tale termine, il procedimento sanzionatorio prosegue secondo le modalità di cui all'art. 166 e con l'applicazione degli ordinari limiti minimi e massimi previsti dagli articoli di cui al comma 1.

3. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione; ai fini del presente articolo il titolare del trattamento è tenuto ad autocertificare al Garante le circostanze sopra indicate ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di reiterazione della violazione di cui all'art. 8-bis della L. n. 689/1981 o di recidiva di cui all'art. 166.>>;

e) all'articolo 167, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2-bis. Il reato è procedibile a querela della persona offesa. Il diritto di querela non può essere esercitato decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato>>;

f) all'articolo 169, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

<<se dal fatto deriva la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque trattati.>>;

g) all'articolo 169, il comma 2 è abrogato.

2. La definizione agevolata di cui all'art. 166-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è altresì ammessa per i procedimenti sanzionatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, fermi restando gli altri requisiti indicati dal medesimo articolo e fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati, il pagamento potrà essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i reati perseguibili a querela, ai sensi dell'articolo 167, comma 2-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dalla data predetta, se la persona ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se è pendente il relativo procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Art.18

(Disposizioni di semplificazione in materia di VIA-VAS, bonifica e messa in sicurezza)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
- b) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente».
- c) all'art. 17 il comma 1 è sostituito dal seguente:
“La decisione finale deve essere pubblicata sui siti web delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:

- a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
- b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18”;
- d) all'articolo 20:
 - 1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“Dell'avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso a mezzo stampa e sul sito web dell'autorità competente. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del proponente. Nel caso di progetti di competenza statale, la pubblicazione va eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale. Nel caso di progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, si provvederà con la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. La documentazione è depositata su supporto informatico ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, presso i Comuni ove il progetto è localizzato e, nel caso di progetti di competenza statale, anche presso la sede delle Regioni e delle Province. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente”.
 - 2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente. Dalla data di pubblicazione nel sito web dell'autorità competente decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati”;
- e) all'articolo 27:
 - 1) il comma 1 è abrogato;
 - 2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Dalla data di pubblicazione nel sito web dell'autorità competente effettuata ai sensi del comma 2 decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati»;
- f) all'articolo 29-ter, al comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: «l-bis) l'elenco delle autorizzazioni ambientali necessarie per l'attivazione dell'impianto»;
- g) all'articolo 29-quater, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità competente, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, verificata la completezza della domanda ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 4, del presente decreto comunica al gestore l'avvio del procedimento e la sede degli uffici di cui al comma 2;
- h) all'articolo 104, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 7 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale»;
- i) all'articolo 109,

- 1) al comma 5, il secondo periodo è soppresso
 - 2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale».
- j) all'articolo 239, comma 1:
- 1) le parole « ripristino ambientale» sono sostituite dalle parole « riqualificazione ambientale»;
 - 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al fine di prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari causati dalla diffusione della contaminazione nella matrici ambientali. Resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione del danno ambientale a carico del responsabile della contaminazione, ai sensi e per gli effetti della parte sesta»;
- k) all'articolo 240, comma 1:
- 1) alla lettera n), le parole: «con attività in esercizio» sono sostituite dalle seguenti «, ad esclusione di quelli con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario,»;
 - 2) alla lettera o), dopo le parole: «in modo definitivo le fonti inquinanti» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi rifiuti stoccati,», dopo le parole: «per le persone e per l'ambiente» sono inserite le seguenti: «, qualora si dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la fonte inquinante sia costituita da rifiuti si applicano le norme tecniche, finanziarie e amministrative e le garanzie previste dalla normativa vigente per il controllo e per la gestione delle discariche dopo la chiusura»;
 - 3) la lettera l) è soppressa;
 - 4) alla lettera q), le parole «ripristino ambientale» sono sostituite dalle parole «riqualificazione ambientale»;
- l) all'articolo 242:
- 1) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinati dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa; nell'ambito del procedimento è acquisita anche la valutazione di impatto ambientale da parte delle amministrazioni competenti, se necessaria».
 - 2) al comma 9, il terzo periodo è soppresso;
 - 3) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
«13-bis. Nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza e, più in generale, tutti gli altri interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali e utili all'operatività degli impianti produttivi e allo sviluppo della produzione. La realizzazione di tali interventi deve essere preventivamente comunicata all'autorità titolare del procedimento di bonifica al fine di verificare che tali interventi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle matrici ambientali; a tal fine detta autorità definisce le condizioni e le attività di messa in sicurezza, bonifica e monitoraggio alle quali è subordinata la realizzazione di detti interventi».

m) dopo l'articolo 242 è inserito il seguente:

«Art. 242-bis. – (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza dei suoli). – 1. 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con eliminazione delle eventuali fonti di contaminazione e riduzione della contaminazione a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni di soglia di contaminazione, può, di sua iniziativa, presentare all'amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione del suolo e della falda e dei dati risultanti dall'esecuzione dello stesso, del cronoprogramma di svolgimento dei lavori, delle opere e delle attività necessarie e della documentazione tecnica dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Entro 90 giorni dalla presentazione l'amministrazione competente autorizza le opere e le attività necessarie per l'esecuzione del progetto di cui al comma 1, con eventuali prescrizioni operative, acquisendo in sede di conferenza di servizi i pareri, nulla osta e autorizzazioni delle amministrazioni competenti. Trascorso tale termine, ove non sia intervenuto il rigetto motivato dell'istanza, dette opere e attività possono essere avviate nel rispetto della normativa vigente applicabile. L'operatore informa l'autorità competente della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma di cui al citato comma 1, al fine di consentire i controlli in corso di esecuzione.

3. L'operatore comunica l'ultimazione degli interventi e trasmette un piano di caratterizzazione all'amministrazione competente. Il piano è approvato con eventuali integrazioni e prescrizioni entro 90 giorni dalla data di ricevimento. A seguito dell'approvazione o comunque decorso detto termine l'operatore esegue a proprie cura e spese un piano di caratterizzazione dandone preventiva comunicazione all'ARPA territorialmente competente al fine delle necessarie verifiche e controlli. L'ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli stessi e dà comunicazione dei risultati all'amministrazione competente. Ove i risultati della caratterizzazione confermino la riduzione della contaminazione del suolo alle concentrazioni soglia di contaminazione e, in conformità al progetto approvato, la comunicazione dei risultati stessi all'Arpa e alla Provincia territorialmente competenti comporta la certificazione dell'avvenuta bonifica dei suoli per gli usi legittimi. Trascorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'impresa, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica, dandone comunicazione a dette amministrazioni e può utilizzare l'area interessata per gli usi legittimi. Ove dai risultati della caratterizzazione si riscontri che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma 1, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato. Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in

conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.

4. Resta fermo l'eventuale obbligo di messa in sicurezza e bonifica della falda indirettamente o direttamente contaminata dalle sostanze inquinanti presenti nei suoli, nonché, l'obbligo di eliminare i rischi sanitari eventualmente derivanti sul suolo a causa della contaminazione delle acque sotterranee».

- n) all'articolo 266, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma: "7.bis. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 7, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 4, 5 e 6 dell'art. 184 bis".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d) si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore delle medesime, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera d), le quali non si applicano ai procedimenti in corso alla medesima per i quali gli avvisi sono stati effettuati ai sensi della normativa previgente.

Art.19

(Semplificazioni in materia di Albo dei gestori rifiuti)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 6, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: "Per gli impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica e pertanto produce anche gli effetti di cui all'articolo 208, comma 6, secondo periodo. A tal fine:
- a) la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-*quater*, comma 5 è estesa ai partecipanti alla conferenza di servizi di cui all'articolo 208, comma 3;
- b) la Regione, o l'autorità da essa delegata, specifica in conferenza di servizi le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g), da prestare a favore della Regione, o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia;
- c) i contenuti dell'AIA sono integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11."
- b) all'articolo 318 è aggiunto il seguente comma: "4-bis. Le garanzie finanziarie o assicurative prescritte nel presente decreto e in particolare agli articoli 151, 194, 185, sono ridotte del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2011, e del 40 per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. La riduzione è applicata direttamente dalle amministrazioni che richiedono le garanzie agli operatori che documentano il possesso delle certificazioni per le attività soggette alle garanzie stesse.";

- c) all'articolo 212 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le

società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.

6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime. Per le imprese che risultano registrate EMAS o certificate ISO 14001 l'iscrizione sarà rinnovata rispettivamente ogni 10 e 8 anni, attraverso autodichiarazione, come previsto all'art. 209, comma 1.»

2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti. La raccolta e il trasporto dei propri rifiuti pericolosi non può eccedere la quantità di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;

b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;

c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;

d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

d) al comma 15, dopo le parole «i diritti annuali di iscrizione.» è aggiunto il seguente periodo: «Il decreto di cui al presente comma assicura la massima semplificazione dei requisiti richiesti agli operatori e delle procedure amministrative, che devono essere allineati al rispetto degli obblighi comunitari.».

Art.20

(Misure di razionalizzazione delle procedure doganali)

1. I procedimenti amministrativi relativi alle operazioni doganali che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali sono conclusi dalle amministrazioni competenti nel termine di un'ora per il controllo documentale, e di cinque ore per il controllo fisico della merce, decorrenti dalla presentazione

della merce stessa. I controlli fisici sulla merce sono svolti contestualmente e nel medesimo luogo da tutte le amministrazioni competenti.

2. Se il controllo richiede accertamenti di natura tecnica, anche mediante il prelevamento di campioni, il relativo esito è consegnato entro e non oltre i tre giorni successivi.

3. Le dichiarazioni doganali relative alle merci presenti negli spazi doganali portuali e aeroportuali, trasmesse tramite il servizio telematico dalle ore 1,00 alle ore 24,00 dagli operatori abilitati verso il circuito doganale di controllo strutturato all'interno del sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise), sono sottoposte alla procedura automatica di analisi dei rischi. L'esito dell'analisi determina l'immediato via libera della merce se il controllo automatico è positivo, ovvero il blocco della merce se la dichiarazione stessa deve essere sottoposta a controllo documentale oppure se la merce stessa deve essere sottoposta a controllo fisico.

4. L'esito della verifica è comunicato in via telematica all'operatore.

Art.21

(Abolizione della licenza di pubblica sicurezza per le imprese di spedizione)

1. Per l'esercizio dell'attività di impresa di spedizione non è richiesta la licenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773.
2. Alla legge 14 novembre 1941, n. 1442, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "Ferma l'osservanza dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n.773 e dell'articolo 223 del relativo regolamento esecutivo approvato con R.D. 6 maggio 1940 n.635" sono soppresse;
 - b) l'articolo 23 è soppresso.

Art.22

(Semplificazioni nel settore agricolo ed agroindustriale e tenuta registro carico-scarico rifiuti cooperative agricole)

1. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti e verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale e le imprese che li effettuano non necessitano di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le spese di funzionamento per l'Albo sono ridotte in misura corrispondente alle minori entrate che derivano dal presente comma.
2. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o collegate con contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter,

del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.

3-quater. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter».

3. Le funzioni di ufficiale rogante degli atti di competenza dei consorzi di bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa possono essere conferite, con atto formale dell'amministrazione consortile, a funzionari appartenenti all'area amministrativa in servizio presso i consorzi medesimi e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza. L'ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora siano obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla sua tenuta la cooperativa agricola di cui sono soci e che ha messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo. In tale caso la cooperativa può adottare un registro unico in cui sono annotati il nome e la ragione sociale del socio produttore nonché la quantità e la qualità del rifiuto prodotto da ciascun socio».

CAPO IV
Semplificazioni in materia fiscale

Art.23

(Dichiarazione di successione e rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale)

1. Al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 28, comma 7, le parole "a lire cinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro settantacinquemila";
- b) all'articolo 30, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. "I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facoltà dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica."

2. La lettera a), del comma 33, dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è sostituita dalla seguente:

"a) l'erogazione del rimborso è effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio competente e contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia;"

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1° gennaio 2014.

Art.24

(Semplificazioni in materia di comunicazioni)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana" sono sostituite dalle seguenti: "trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute."

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: "E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione, corredata della ricevuta di presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lett. c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17."

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a partire dal 1° gennaio 2014.

4. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 115, comma 4, le parole "entro il primo dei tre esercizi sociali predetti secondo le modalità indicate in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti "con la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione";

b. all'articolo 119, comma 1, lettera d), le parole "entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 129" sono sostituite dalle seguenti: "con la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione";

c. all'articolo 155, comma 1, primo periodo, le parole "entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 161" sono sostituite dalle seguenti: "con la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione".

5. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2008.", sono sostituite dalle seguenti: "con la prima dichiarazione IRAP il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione".

6. Al comma 1 dell'articolo 1, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate";

b) le parole "euro 500" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.000".

7. Le modifiche di cui al comma 6 si applicano alle operazioni indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. All'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 222, ultimo periodo, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio, di intesa con il Direttore del tesoro ed il Ragioniere generale dello Stato, sono stabilite le modalità con cui devono essere obbligatoriamente fornite dalle Amministrazioni dello Stato le comunicazioni e le trasmissioni di cui al presente comma, nonché quelle di cui ai commi 222 bis e 222 ter.";
- b. al comma 222-bis,
 - 1) il quarto periodo è soppresso;
 - 2) dopo il periodo "Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal presente decreto" è aggiunto il seguente "Al fine di pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al precedente comma 222, comunicano all'Agenzia del demanio, secondo le modalità ed i termini determinati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati".

Art.25

(Semplificazioni in tema di richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie e ritenute su agenti)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 19-bis, lettera h) le parole "lire cinquantamila" sono sostituite da "euro cinquanta".
- b) all'articolo 35

1) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

"7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui al comma 2, lettera e bis) entro 15 giorni dalla data di attribuzione della partita IVA o della manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, l'Ufficio può emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.";

2) il comma 15-quater è sostituito dal seguente: "15-quater. Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di inclusione o di revoca delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010. In applicazione del citato Regolamento, l'Agenzia delle entrate presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'Agenzia delle Entrate comunica agli stessi che provvederà alla revoca d'ufficio. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati

erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.”;

- c) all'articolo 36, terzo comma, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: “Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni o cessioni di immobili esenti da imposta, che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis, sia locazioni o cessioni di immobili imponibili.”.

- 2. Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

- 3. Nel secondo periodo del comma 4 dell'articolo 104 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole “con decreto del Ministro e dell'economia e delle finanze” sono soppresse.

- 4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4, il comma 2 è soppresso;

- b) all'articolo 25-bis, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalità devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. In caso di dichiarazione non veritiera o in caso di omessa dichiarazione della variazione delle condizioni indicate nel secondo comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni”.

Art.26

(Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri)

- 1. All'articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni dell'articolo 9.”;

- b) al comma 6-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale, presentano entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori

incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9.”.

Art.27

(Disposizioni per l'avvio dell'esecuzione in caso di mancato adempimento spontaneo agli obblighi derivanti dalle sentenze di condanna al pagamento di una somma)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, si applicano anche agli agenti della riscossione.

2. La notifica del precetto e l'avvio dell'azione esecutiva per il recupero delle spese di lite conseguenti ad una sentenza di condanna, avente efficacia esecutiva, emessa nei confronti di Equitalia S.p.A. o delle sue partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, possono aver luogo solo dopo aver richiesto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alla parte, se contumace, ovvero con modalità equipollenti al legale costituito, l'adempimento spontaneo entro 15 giorni dalla relativa ricezione.

Art.28

(Società tra professionisti)

1. Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art.29

(Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone)

1. Al comma 1 dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: “relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,” sono soppresse.

2. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: “1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le società o associazioni di cui all'articolo 5

del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 effettuano i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.”

Art.30

(Compensazione dei rimborsi da assistenza e compensi dei sostituti d'imposta)

1. Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dall'assistenza fiscale prestata nell'anno 2014:

a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai Caf e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) i compensi per l'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta sono corrisposti mediante il riconoscimento di un credito utilizzabile in compensazione esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal mese successivo a quello in cui la dichiarazione è stata elaborata e trasmessa. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

c) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il sostituto d'imposta che abbia effettuato versamenti di ritenute alla fonte e di imposte sostitutive delle imposte sui redditi, in misura superiore rispetto al dovuto, ha facoltà di scomputare l'eccedenza dai successivi versamenti di ritenute e imposte sostitutive esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art.31

(Spese di vitto e alloggio dei professionisti)

1. All'articolo 54, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.". La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO VI
Altre misure di razionalizzazione e semplificazione
delle pubbliche amministrazioni

Art.32

(Modifiche all'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il testo dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è sostituito dal seguente:

“Articolo 199. Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale contributo è rapportata all'indennità spettante a norma dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma dell'articolo 176 del presente decreto per il personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia. Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennità a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrizzazione:

- per distanze non maggiori di 500 chilometri: trenta per cento;
- per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1500: cinquanta per cento;
- per distanze maggiori di chilometri 1500 e non maggiori di chilometri 3500: settantacinque per cento;
- per distanze maggiori di chilometri 3500: cento per cento.

La parametrizzazione di cui al comma 1 può essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il contributo fisso onnicomprensivo di cui al comma 1 è corrisposto nella misura del settantacinque per cento all'atto dell'assunzione di servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo venticinque per cento del contributo spettante è corrisposto entro novanta giorni dalla data di presentazione al Ministero, da parte del dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla sede all'estero presso la quale il dipendente è trasferito, che egli abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie masserizie. In caso di rientro presso l'Amministrazione centrale, tale attestazione è sostituita da un'attestazione che le masserizie sono state effettivamente spedite resa dalla sede dalla quale il dipendente è trasferito. La sede all'estero rilascia l'attestazione su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate in loco. Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il dipendente trasferito non produca al Ministero per causa a lui imputabile l'attestazione rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota già pagata all'atto dell'assunzione di servizio è recuperata a cura dell'Amministrazione.

Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma primo spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a carico.

Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2013 e da rivedere con cadenza annuale, sono

individuare le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilità di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, oppure da particolari livelli delle indennità di base per le quali il contributo di cui al comma primo può essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrizzazione stabilita al medesimo comma. Dall'applicazione di tale decreto non possono derivare maggiori oneri."

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è abrogato l'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2014, all'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo la parola "domestici" sono abrogate le parole "nonché per i trasporti di cui all'articolo 199".
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, al secondo comma dell'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo la parola "domestici" sono abrogate le parole "ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti".

Art.33

(Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica)

1. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM), con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma.
2. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.
3. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, l'articolo 6, commi 1, 2, lettera a), 3, lettera f), e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542.

Art.34

*(Conferimento del titolo di professore emerito
e disposizioni in materia di dimensionamento delle scuole)*

1. Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, può essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, qualora abbiano prestato complessivamente almeno, rispettivamente, venti o quindici anni di servizio in qualità di professori di prima fascia presso atenei italiani o stranieri. Il titolo è conferito dal rettore, previa deliberazione favorevole dei professori ordinari del Dipartimento, assunta con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, attestante il valore della produzione scientifica e dell'attività accademica. Ai professori emeriti o onorari non compete alcuna prerogativa accademica. L'elenco dei professori emeriti e onorari è pubblicato sul sito internet dell'ateneo. Conseguentemente l'articolo 111 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 è abrogato.

2. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5 la parola "Alle" è sostituita da "Nell'anno scolastico 2012/2013 alle";
- b) al comma 5-bis le parole "A decorrere dall'" sono sostituite da "Nell'";
- c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: "5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis, come modificati dalla legge 183/2011."

Art.35

(Altre norme di semplificazione e sviluppo in materia di università, ricerca e istruzione)

- 1. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole «soggetti privati», sono aggiunte le seguenti «nonché di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca».
- 2. Al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, comma 3, le parole "indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti pe il raggiungimento degli obiettivi generali" sono sostituite dalle seguenti "coerenti con con il PNR e i suoi aggiornamenti";
 - b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole "aggiornamenti annuali," sono inserite le seguenti "previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia";
 - c) all'articolo 7, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MIUR con decreti di natura non regolamentare del Ministro, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi."
- 3. Al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 4, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: "2-bis. A decorrere dall'anno 2013, la determinazione della quota di cui al comma 2 è calcolata al netto del contributo

- destinato all'Agenzia Spaziale Italiana, in quanto contributo destinato, nella quasi totalità, a trasferimenti vincolati ad altri soggetti nazionali, comunitari e internazionali per speciali programmi e progetti di ricerca, con il decreto di ripartizione del fondo per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ai sensi del comma 1.”;
- b) all'articolo 5, il secondo periodo del comma 3 è soppresso;
 - c) all'articolo 7, comma 1 la parola “Ministro” è sostituita dalla seguente: “Ministero”;
 - d) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L'approvazione da parte del Ministero degli statuti e regolamenti, avviene entro sessanta giorni dalla ricezione dei medesimi. Decorso tale termine in assenza di formali osservazioni, gli statuti ed i regolamenti si intendono approvati e divengono efficaci. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni.”;
 - e) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dai seguenti: “2. Il consiglio di amministrazione, compreso i presidenti, è nominato con decreto del Ministro, dura in carica quattro anni. I componenti del consiglio possono essere confermati una sola volta. 2-bis. In fase di prima applicazione del presente articolo i componenti del Consiglio di amministrazione eventualmente nominati con scadenze diverse durano in carica sino alla scadenza del mandato dell'ultimo componente nominato.”;
 - f) all'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente: “Ciascun consiglio di cui al comma 1 è nominato dal consiglio di amministrazione ed è formato da un numero massimo di sette componenti, ivi compreso il presidente dell'ente in funzione di presidente del consiglio stesso, due dei quali sono individuati dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e i restanti previo esperimento di forme di consultazione della comunità scientifica ed economica, appositamente previste dagli statuti.”.
4. All'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il secondo periodo è soppresso.
 5. All'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole “decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400” sono sostituite dalle seguenti “proprio decreto”.
 6. Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 31-bis:
 - 1) al comma 2, le parole “e opera” sono sostituite dalle seguenti: “che opera, con la propria struttura,”;
 - 2) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il piano strategico, lo statuto e i regolamenti della scuola sono elaborati nel corso del triennio di sperimentazione 2013-2015 da un comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro giugno 2015.”;
 - 3) al comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: “Il trasferimento dello stanziamento annuale a favore dell'INFN è disposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa positiva valutazione di un Piano annuale di attività elaborato dal comitato ordinatore, in un'unica soluzione anticipata entro il mese di gennaio di ciascun esercizio. Le eventuali economie di gestione del contributo annuale sono vincolate al programma triennale di sperimentazione della scuola. L'INFN adotta specifica contabilità per la gestione del contributo filalizzato all'intervento della presente norma”;
 - 4) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Allo scadere del triennio l'INFN sottopone al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una dettagliata relazione illustrativa, elaborata dal comitato ordinatore, sui risultati raggiunti dalla scuola. Il

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisita la valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, propone al Governo un apposito provvedimento legislativo per il finanziamento stabile della scuola ed emana specifico decreto di riconoscimento.”;

- b) il comma 3 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente: “3. Gli oneri per gli esperti, le commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei programmi e progetti di ricerca gravano sulle risorse impegnate per gli stessi progetti e programmi, a valere sui fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.”.

Art.36

(Modificazioni al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11)

1. All'articolo 33, comma 8-quater, nono periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole «di valorizzazione rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «di conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli strumenti previsti dall'articolo 33-bis, rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per le attività di alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti, che può avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico specialistico della società Difesa Servizi s.p.a, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata società, alla quale si applicano comunque le disposizioni di cui all' articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente ai commi da 9 a 12 e 14.»

Art.37

(Norme per l'accelerazione dell'utilizzo dei fondi strutturali europei)

1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato a ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, le agenzie di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti ed atti anche non aventi natura provvedimento relativo alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli relativi allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi.

2. A tal fine il richiedente l'atto o il provvedimento presenterà, unitamente alla domanda, il nulla osta dell'autorità di gestione o del prefetto della provincia nel cui territorio dovrà essere attuato il progetto.

Art.38

(Verifica congruità canoni locazione)

1. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole “dalla competente Commissione di congruità dell'Agenzia del Demanio di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266” sono sostituite dalle seguenti: “dall'Agenzia del Demanio”.

Art.39

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.